

Codice A1012A

D.D. 21 febbraio 2020, n. 45

Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.



ATTO N. DD-A10 45

DEL 21/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

OGGETTO: Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.

Premesso che:

- la “Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS”, con sede in Torino in Via Panetti n. 1, risulta iscritta dal 23/02/2009 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 903;
- l’anzidetta Fondazione, al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 21 del 06/09/2019, registrato a Torino il 18/09/2019 al n. 12687, a rogito del Dott. Niccolo’ Mambretti, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;
- il Presidente della “Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS” ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della Fondazione;

preso atto che l’art. 1 del nuovo Statuto specifica che l’efficacia delle modifiche statutarie è subordinata alla decorrenza del termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e che sino a tale data rimarrà in vigore l’attuale Statuto della Fondazione;

dato atto che, pertanto, sino a tale data rimarrà in vigore lo Statuto attualmente iscritto presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte;

preso atto che tra le modifiche introdotte si segnala, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la variazione della denominazione dell’Ente in “Fondazione della Comunità di Mirafiori Ente Filantropico E.T.S.” siglabile “Fondazione Mirafiori Ente Filantropico E.T.S.”, l’adeguamento della disciplina dell’organo di controllo e di quella relativa alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Visto il D.Lgs. n. 117/2017

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di subordinare l'iscrizione presso il Registro Regionale delle persone giuridiche, e pertanto l'efficacia, del nuovo Statuto della "Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS", con sede in Torino in Via Panetti n. 1, alla decorrenza del termine dilatorio specificato in premessa. Sino a tale termine continuerà ad applicarsi lo Statuto nella formulazione anteriore alla modifica.

Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo statuto sarà determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro salvo impregiudicata ogni valutazione circa la relativa conformità al D.Lgs. 117/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
(A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)
Fto Marco Piletta

Allegato

ALLEGATO "A" AL REP. N. 21/15

STATUTO

Art.1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 37 e segg. del D.Lgs. 3.7.2017 n.117, una Fondazione denominata "Fondazione della Comunità di Mirafiori Ente Filantropico E.T.S.", siglabile "Fondazione Mirafiori Ente Filantropico E.T.S.".

2. La Fondazione potrà utilizzare l'indicazione "Ente Filantropico" ed "E.T.S." nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'adozione del presente statuto, adeguato alle norme di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Enti Filantropici, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017. Lo Statuto attuale della fondazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n.13 del 31.05.2019, alla fondazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997. Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. n. 117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017.

4. La Fondazione ha sede in Torino.

5. Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Torino.

Art.2 - Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, si ispira al principio di sussidiarietà e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Scopo della Fondazione è il miglioramento della qualità della vita nella comunità di Mirafiori, attraverso la beneficenza e l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. u) e dall'art.37, comma 1, del DLgs. 3.7.2017 n.117.

3. Per "Mirafiori" si intende l'area storica sita nella città di Torino conosciuta con tale denominazione e avente per riferimento territoriale il quartiere "Mirafiori Sud", come da confini indicati nella mappa allegata al presente statuto. Il territorio di Mirafiori non costituisce comunque limite per le attività della Fondazione, che possono essere svolte al di fuori di esso, purché collegate con obiettivi riferiti al territorio stesso.

4. La Fondazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio del Comune di Torino e la sua azione di Ente Filantropico è improntata al principio della solidarietà sociale. L'attività di Ente Filantropico viene svolta in forma di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di azione volontaria, con le modalità

indicate al successivo art.3. La Fondazione può esercitare anche attività diverse, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del DLgs. 3.7.2017 n.117. Tali attività devono comunque risultare strumentali e secondarie. La loro individuazione deve essere operata su proposta del Comitato Esecutivo e approvata dal Consiglio di Indirizzo.

5. I soggetti destinatari delle iniziative della Fondazione sono persone oggettivamente svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche o familiari, e in particolare:

- a) famiglie a basso reddito;
- b) persone con difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro;
- c) persone, in particolare giovani, con limitate opportunità di crescita culturale ed economica;
- d) persone in condizioni abitative disagiate;
- e) persone aventi difficoltà a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari;
- f) disabili fisici e psichici.

Art. 3 - Attività

1. Per il perseguimento del proprio scopo quale Ente Filantropico, sulla base degli obiettivi e dei programmi individuati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 13, la Fondazione:

- a) svolge attività di erogazione a favore di enti o organismi che realizzano progetti rientranti nelle finalità della Fondazione, nonché di beneficenza diretta a soggetti rientranti in una delle

categorie indicate all'articolo 2, comma 5;

b) realizza progetti e iniziative gestiti direttamente o indirettamente;

c) promuove ed attua forme di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità, anche attuando progetti comuni;

d) organizza ricerche, studi, progetti, piani operativi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici al fine di promuovere una maggiore consapevolezza dei cittadini circa i bisogni e le potenzialità del territorio;

e) promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare, anche unitamente alle rendite derivanti dal patrimonio, a favore di progetti ed iniziative per le finalità di cui all'articolo 2;

f) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione della cultura della donazione, costituendo eventualmente al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nel rispetto delle proprie finalità statutarie.

L'attività della Fondazione può essere esercitata anche mediante l'apporto di volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui il volontario svolge la propria attività volontaria.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la

responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art.18 del DLgs.

3.7.2017 n.117.

Nella destinazione ed erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno delle categorie di persone svantaggiate e delle attività di interesse generale sopra indicate, la Fondazione dovrà attenersi ed ispirarsi a principi di trasparenza e pubblicità, individuando apposite procedure a carattere aperto e non discriminante per selezionare i potenziali beneficiari delle erogazioni, nonché i criteri di scelta a parità di beneficiari.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione é costituito dal fondo di dotazione indicato nell'atto costitutivo.

2. Il patrimonio può essere successivamente incrementato con altre donazioni, legati, erogazioni, finanziamenti, conferimenti dei Fondatori o qualsivoglia liberalità di soggetti che, condividendo gli scopi della Fondazione, indichino espressamente di voler contribuire al patrimonio.

3. Le donazioni, legati, erogazioni possono confluire, su indicazione espressa del soggetto che effettua la liberalità, in fondo patrimoniale destinato a finalità specifica.

4. La gestione patrimoniale è svolta ricercando il miglior equilibrio tra redditività e conservazione del valore reale del patrimonio stesso.

5. Il patrimonio della Fondazione è interamente finalizzato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

Art. 5 - Entrate

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a) redditi e rendite derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4 del presente Statuto;

b) donazioni, lasciti testamentari, legati ed oblazioni, provenienti da soggetti pubblici o privati, non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

c) contributi e finanziamenti di soggetti pubblici, quali lo Stato, gli enti territoriali, gli enti locali, enti nazionali ed enti sovranazionali;

d) contributi di soggetti privati;

e) proventi da attività di raccolta di fondi, secondo le previsioni del DLgs. 3.7.2017 n.117;

f) in via secondaria e strumentale, redditi derivanti da attività diverse di cui all'art.6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Nella gestione del patrimonio e nella raccolta di fondi e risorse in genere, la Fondazione dovrà attenersi ed ispirarsi a principi di prudenza e di corretta amministrazione, con modalità operative improntate a scelte gestionali che tendano ad evitare, anche solo potenzialmente, rischi di perdite finanziarie in capo alla Fondazione, a fronte degli impieghi effettuati.

Art.6 - Utili e avanzi di gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con i medesimi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste, al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

2. Utili, avanzi di gestione, fondi e riserve non possono essere, direttamente o indirettamente, distribuiti.

Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Indirizzo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) l'Organo di controllo.

2. Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

3. Le cariche sono gratuite.

4. Ai titolari degli organi è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Comitato Esecutivo.

5. Tutti gli organi durano in carica quattro anni e operano in prorogatio fino all'insediamento dei successivi.

6. Le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Esecutivo sono incompatibili tra loro, con l'eccezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio segreto. Il Presidente è rieleggibile.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione. Agisce o resiste in giudizio e compie ogni atto a ciò necessario;

b) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Comitato Esecutivo;

c) cura i rapporti con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi e soggetti;

d) promuove la raccolta di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative della Fondazione per le finalità indicate all'articolo 2;

e) è garante dell'osservanza dello statuto e del buon andamento della Fondazione, nonché dell'adempimento delle decisioni degli organi;

f) adotta, in caso di urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta.

Art. 9 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, che sostituisce con uguali poteri in caso di assenza

o impedimento.

Art. 10 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri.

2. Un membro del nuovo Consiglio di Indirizzo viene nominato dal Consiglio di Indirizzo uscente su proposta del Presidente e a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Hanno facoltà di nominare gli altri membri del Consiglio di Indirizzo:

L'Associazione Miravolante (fino a 2 membri);

La Compagnia di San Paolo (fino a 2 membri);

Il Comune di Torino (fino a 2 membri);

La Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato di Torino (fino a 1 membro);

La Diocesi di Torino (fino a 1 membro);

L'Università degli Studi di Torino (fino a 1 membro);

Il Politecnico di Torino (fino a 1 membro).

4. I soggetti designanti provvedono a nominare personalità dotate di competenza ed esperienza nel campo di attività della Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente e al Segretario Generale con allegate l'accettazione sottoscritta da parte del designato e la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti dallo statuto.

5. Ottenute le designazioni il Presidente uscente convoca la prima riunione del Consiglio di Indirizzo che dovrà recare all'ordine

del giorno l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Comitato Esecutivo.

6. Una volta entrato nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di nominare fino ad altri 2 membri su proposta del Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

7. I membri del Consiglio di Indirizzo sono rieleggibili.

8. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e indipendenza, nonché di considerevole conoscenza del territorio di riferimento.

9. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono nominati senza vincolo di mandato.

10. Il Consigliere che cessa dalle funzioni, per qualsiasi causa, prima della scadenza del Consiglio è tempestivamente sostituito dal soggetto che lo aveva nominato. Il Consigliere nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

11. Nel caso in cui nel Consiglio venga meno la maggioranza dei suoi componenti, esso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e si procede al rinnovo dell'organo secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 11 - Ineleggibilità, decadenza ed esclusione

I. Non possono essere componenti del Consiglio di Indirizzo coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, del Comune di Torino o di Circoscrizioni di Torino, ovvero siano componenti delle giunte Regionali, Provinciali, del Comune di Torino o di Circoscrizioni di Torino;
- si trovino ad aver subito sentenze passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione, di mafia e ambientali.

2. La sopravvenienza di una delle cause di cui al comma 1 determina la decadenza dalla carica.

3. E' altresì causa di decadenza l'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

4. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:

a) il mancato rispetto dello statuto e dei regolamenti della Fondazione;

b) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) l'aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati finanziari o fallimentari.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza

assoluta dei componenti.

Art.12 - Poteri del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, verifica i risultati complessivi della gestione esercitando un'azione di alta vigilanza sulle materie di ordinaria e straordinaria amministrazione delegate al Comitato Esecutivo.

2. Il Consiglio di Indirizzo:

a) elegge e revoca il Presidente e il Vice Presidente e sceglie, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;

b) elegge e revoca a maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta dei Fondatori, due membri del Comitato Esecutivo, salvo il Direttore della Circoscrizione comunale competente sul territorio di Mirafiori sud che ne può fare parte di diritto;

c) definisce le linee guida dell'attività di erogazione della Fondazione;

d) esercita attività di indirizzo e controllo nei confronti del Comitato Esecutivo;

e) indica azioni opportune per la raccolta fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, nonché per far fronte alle spese operative della Fondazione;

f) delibera sulle materie e gli atti ad esso sottoposti dal Comitato Esecutivo;

g) approva, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo annuale e il documento programmatico annuale e, entro

il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;

h) delibera accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;

i) delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, in merito alla possibile ammissione di nuovi Fondatori, determinando l'entità del relativo conferimento.

l) approva, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, le modifiche statutarie anche su proposta del Comitato Esecutivo;

m) delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, in ordine alla trasformazione della Fondazione, alla fusione con altra fondazione e in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Art.13 - Adunanze del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta a semestre e in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.

2. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, è comunicato ai componenti il Consiglio di Indirizzo, almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante posta elettronica. La convocazione è inviata, con gli stessi termini e modalità, all'organo di controllo.

3. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

E' possibile che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si svolgano

anche con l'ausilio di mezzi di audio e/o video conferenza, purché venga sempre rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale, di partecipare esplicitamente alle votazioni e di scambiarsi eventuale documentazione ritenuta necessaria.

4. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Delle adunanze è redatto verbale nel Libro delle sedute e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo a cura del Segretario Generale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 14 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 4 a un massimo di 5 membri. Ne sono componenti:

Il Presidente, che lo convoca e presiede;

Il Vice Presidente;

Il Direttore della Circostrizione comunale competente sul territorio di Mirafiori sud;

Due membri nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Si applica l'art. 2382 del codice civile.

2. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) delibera su tutte le questioni riguardanti l'attività della Fondazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predispone annualmente il bilancio preventivo, il documento programmatico, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- c) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- d) delibera sulla raccolta fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente nonché per far fronte alle spese operative della Fondazione;
- e) delibera in merito agli investimenti patrimoniali della Fondazione;
- f) istruisce le domande di ammissione alla Fondazione;
- g) delibera sulla struttura organizzativa della Fondazione, nonché sulle assunzioni e il trattamento economico del personale;
- h) predispone eventuali regolamenti interni per la gestione della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- i) sottopone al Consiglio di Indirizzo proposte per eventuali modifiche statutarie nonché per eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;

l) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e ne riferisce al Consiglio di Indirizzo per gli opportuni provvedimenti;

m) esercita ogni potere e assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

n) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, con le modalità previste dall'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 3.7.2017, n.117;

o) cura la predisposizione degli adempimenti relativi alla redazione e al deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese. E' altresì convocato quando lo richiedano almeno la metà dei componenti.

4. La convocazione è comunicata ai componenti il Comitato Esecutivo almeno tre giorni prima della riunione, attraverso posta elettronica.

5. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Delle sedute è redatto verbale nel Libro delle sedute e de-

liberazioni de Comitato Esecutivo a cura del Segretario Generale.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 15 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è scelto dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, che ne stabilisce la durata e il compenso, entro due mesi dal proprio insediamento.

2. La durata dell'incarico del Segretario Generale è stabilita dal Consiglio di Indirizzo garantendo l'operatività della Fondazione alla propria scadenza. Il Segretario Generale può essere riconfermato.

3. Egli sovrintende alla gestione dell'attività della Fondazione.

In particolare:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo;

b) cura la realizzazione dei programmi di attività;

c) collabora alla redazione dei programmi di attività e al successivo controllo dei risultati;

d) firma la corrispondenza corrente;

e) concorre alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo, annuale e pluriennale, e consuntivo e dei documenti allegati;

f) predispone relazioni semestrali sulle attività svolte e sulle modalità della loro realizzazione;

g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e ne redige i relativi

verbali.

Art. 16 - L'organo di controllo

1. L'organo di controllo è monocratico e deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al componente dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

2. L'organo di controllo è nominato dai Fondatori.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla regolare tenuta della contabilità, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n.117. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del DLgs. 3.7.2017 n.117, la revisione legale dei conti. Può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della Fondazione.

4. L'organo di controllo può assistere alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e alle sedute del Comitato Esecutivo.

Art.17 - Libri Verbali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Indirizzo e del Comitato Esecutivo sono trascritti in ordine cronologico su appositi libri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

2. Le relazioni dell'organo di controllo sono trascritte su apposito registro.

Art.18 - Esercizio finanziario, bilancio e bilancio sociale.

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (quest'ultimo composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) sono sottoposti dal Comitato Esecutivo al Consiglio di Indirizzo e da questo approvati, rispettivamente, entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

3. La Fondazione deve inoltre redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 39 del D.Lgs. 3.7.2017 n.117. Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

4. Al bilancio è allegata la relazione dell'organo di controllo.

5. Dei bilanci, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, deve essere data informazione pubblica, in particolare

presso il territorio di riferimento delle attività della Fondazione.

Art. 19 - Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione della Fondazione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45, comma 1, del DLgs. 3.7.2017 n.117) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7.3.2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

3. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 1 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 - Scritture contabili

La Fondazione ha obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 3.7.2017 n.117.

Art. 22 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente statuto saranno definite amichevolmente dalle parti.
2. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto in via amichevole, le controversie concernenti o connesse con il presente statuto sono decise da un collegio di tre arbitri con sede in Torino.
3. Non possono essere deferite al collegio arbitrale le controversie aventi per oggetto diritti indisponibili o per le quali vi sia un espresso divieto di legge.
4. Il procedimento di arbitrato è svolto secondo le norme vigenti.

Art. 23 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore di cui al DLgs. 3.7.2017 n.117, della legislazione nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

Bruno Manghi

NICCOLO' MAMBRETTI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo esteso per pagine ventinove, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Torino, lì